

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Canada)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo — ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION — Domanda di registrazione n. 15 971 435

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 ottobre 2020 nel procedimento R 511/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio

Ricorso proposto il 19 gennaio 2021 — Inivos e Inivos / Commissione

(Causa T-38/21)

(2021/C 98/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Inivos Ltd (Londra, Regno Unito) e Inivos BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Martens e L. Hoet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di data ignota di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisto di un massimo di 200 robot da disinfezione;
- annullare la decisione di data ignota di aggiudicare il contratto quadro relativo ai robot da disinfezione per gli ospedali europei (Covid-19) alla UVD Robots APS / Kompai Robotics & Teamnet;
- annullare la decisione del 19 novembre 2020 di stipulare il contratto quadro relativo ai robot da disinfezione per gli ospedali europei (Covid-19) con la UVD Robots APS / Kompai Robotics & Teamnet;
- dichiarare che il contratto quadro relativo ai robot da disinfezione per gli ospedali europei (Covid-19), in particolare i contratti conclusi recanti i riferimenti FW-00103506 e FW-00103507 sono nulli;

- condannare la convenuta al risarcimento danni in ragione della perdita di opportunità;
- condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell'articolo 160, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario e dell'allegato 1, capitolo 1, sezione 2, punto 11 del regolamento finanziario, oltre che su una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la convenuta si è indebitamente avvalsa della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'acquisto di un massimo di 200 robot da disinfezione, commettendo in tal modo un errore manifesto di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, da un lato, degli articoli 61, 160, paragrafo 1, e 167, paragrafo 1, del regolamento finanziario, nonché dei principi generali dell'Unione europea di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e, dall'altro, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la convenuta e l'aggiudicatario (UVD Robots APS) si trovano in una situazione di conflitto di interessi che implica un'irregolarità grave, tale da rendere nullo il contratto quadro concluso.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 160, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in quanto l'aggiudicazione del contratto quadro relativo ai robot da disinfezione per gli ospedali europei (Covid — 19) alla UVD Robots APS è distorsiva della concorrenza.

Ricorso proposto il 25 gennaio 2021 — Slovacchia / Commissione

(Causa T-40/21)

(2021/C 98/34)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, nella parte in cui viene applicata alla Repubblica slovacca una rettifica finanziaria concernente la misura «Aiuti diretti disaccoppiati» per l'anno di bilancio 2016 (corrispondente agli anni di domanda 2013 e 2014) di importo totale pari a EUR 19 656 905,11;
- condannare la Commissione europea alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, vertente su una violazione dell'articolo 52, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 ⁽³⁾ della Commissione, in quanto alla Repubblica slovacca non sarebbero state applicate garanzie processuali che tali disposizioni prevedono.